

# *Il DPR 146/2018 : Banca Dati FGAS Obblighi per i venditori*

---

AGGIORNAMENTO 18/06/2019 VER 1.1

# Argomenti

---

1. Introduzione: la normativa vigente
2. Regolamento 517 e DPR 146/2018
3. Iscrizione dei venditori al registro
4. Comunicazione dati di vendita di FGAS
5. Comunicazione dati di vendita delle apparecchiature

# Normativa

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

# Regolamento 517/2014

---

Al fine di ridurre le emissioni di FGAS dell'Unione Europea di 2/3 entro il 2030 l'Unione ha emanato il Regolamento 517/2014 che, tra le altre cose, prevede :

- Obbligo periodico di controllo delle perdite e installazione di sistemi di rilevamento delle perdite
- Obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
- Restrizioni all'immissione in commercio di gas e di apparecchiature che li contengono
- Controllo dell'uso di taluni gas
- Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell'immissione in commercio
- Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote
- Programmi di formazione e qualificazione per personale che opera su apparecchiature contenenti gas**
- Monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas.**

# Reg. 517/2014: Vendite FGas

---

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono **registri** contenenti informazioni pertinenti relative agli **acquirenti** di gas fluorurati a effetto serra. [Regolamento 517 artt. 11 e 6]

# Reg. 517/2014: Vendite apparecchiature

---

Le apparecchiature

a) non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente)

b) contenenti gas fluorurati a effetto serra

sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che **l'installazione** è effettuata da **un'impresa certificata**. [Regolamento 517 art. 11]

L'obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

# D.P.R. 146/2018: principali novità

---

Il D.P.R. 146/2018, emanato il 9 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 24 gennaio, si pone l'obiettivo di:

- ✓ disciplinare il **registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate**, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- ✓ disciplinare la costituzione e la gestione di una **banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative**
  - a. alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché
  - b. alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;

Per le attività di	Svolte su	Le persone devono	Le imprese devono
Installazione, manutenzione riparazione, smantellamento, controllo perdite	Apparecchiature di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore, antincendio, commutatori elettrici, celle frigorifero su rimorchi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Iscrivere al registro (CCIAA)</li> <li>– Ottenere un certificato (organismi di certificazione)</li> <li>– Comunicare dati sugli interventi alla Banca Dati (CCIAA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Iscrivere al registro (CCIAA)</li> <li>– Ottenere un certificato (organismi di certificazione)</li> <li>– Comunicare i dati alla Banca Dati (CCIAA)</li> </ul>
Recupero GAS	Impianti di condizionamento su autoveicoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Iscrivere al registro (CCIAA)</li> <li>– Ottenere un attestato (organismi di certificazione)</li> </ul>	Iscrivere al registro (CCIAA)
Vendita	Apparecchiature di condizionamento, refrigerazione, pompe di calore, antincendio, commutatori elettrici, celle frigorifero su rimorchi		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Iscrivere al registro (CCIAA)</li> <li>– Comunicare dati sulle vendite (CCIAA)</li> </ul>
	Gas fluorurati		

## Sintesi obblighi



# Iter di attuazione

# D.P.R 146/2018

# Comunicazione dati sulle vendite

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

# Art. 16 – Banca Dati

---

1 Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di **gas fluorurati a effetto serra** e di **apparecchiature contenenti tali gas** nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, **sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.**

9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale[..]

# *In sintesi*

---

Le imprese che vendono agli utilizzatori finali

- ✓ **Gas fluorurati**
- ✓ **Apparecchiature non ermeticamente sigillate**

Devono iscriversi al Registro e comunicare i dati di vendita via telematica

# Art. 16 – vendite FGAS

---

2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra **per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014** indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, **all'atto della vendita** e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) i **numeri dei certificati delle imprese acquirenti** o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

# *In sintesi - vendite FGAS*

---

**Chi:** le imprese che vendono FGAS, anche con commercio on line, a soggetti che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature (e che devono essere in possesso di certificato o attestato per poter svolgere le attività) o *ad utilizzatori per altri fini per i quali non è richiesto il certificato.*

**Quando:** dal 25 luglio 2019, all'atto della vendita

**Come:** per via telematica,

**Che cosa:** i numeri dei certificati degli acquirenti e le tipologie e quantità di FGAS vendute.

# Art. 16– vendita apparecchiature

---

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli *utilizzatori finali*, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza [...], a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, *all'atto della vendita* e per via telematica, le seguenti informazioni: **a)** tipologia di apparecchiatura; **b)** numero e *data della fattura* o dello scontrino di vendita; **c)** anagrafica dell'acquirente; **d)** dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da *un'impresa certificata* a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale.

Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

# *In sintesi– vendite apparecchiature*

---

**Chi:** le imprese che forniscono, anche on line, apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS:

- a) all'ente, all'impresa o al privato che utilizzeranno l'apparecchiatura, e che si devono impegnare a far eseguire l'installazione da un installatore certificato
- b) all'installatore che comunica l'anagrafica dell'utilizzatore finale

**Quando:** dal 25 luglio 2019, all'atto della vendita.

**Come:** per via telematica

**Che cosa:** le apparecchiature vendute e i dati degli acquirenti



# Tempistica

# Profilo acquirente FGAS

---

## Tutte le vendite di FGAS ad utilizzatori finali vanno comunicate

Scegliere **IMPRESA CERTIFICATA** se la vendita è effettuata ad un'impresa certificata che acquista i GAS ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato.

Scegliere **PERSONA CERTIFICATA** se la vendita è effettuata ad una persona in possesso di certificato o attestato (in quanto l'impresa non è soggetta ad obbligo di certificazione). Per fare alcuni esempi sono i casi in cui la persona acquista i gas per operazioni di ricarica di impianti di condizionamento installati su veicoli oppure per la manutenzione delle apparecchiature di proprietà dell'azienda per conto della quale opera oppure ancora per attività di manutenzione svolte su commutatori.

Scegliere **ALTRE FINALITÀ** nel caso in cui la vendita è effettuata a soggetti per finalità differenti da quelle dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato.

# Profilo acquirente apparecchiature

---

**Tutte le vendite di apparecchiature non ermeticamente sigillate ad utilizzatori finali vanno comunicate**

Scegliere **Impresa certificata** se la vendita è effettuata ad un'impresa certificata per l'attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra e che conosce l'utilizzatore finale.

Scegliere **Acquirente non certificato** se la vendita è effettuata ad un soggetto – utilizzatore finale (impresa o persona)- che non svolge attività per quali è richiesto il certificato, ma che dichiarerà di far eseguire l'installazione da un soggetto certificato.



# Quali vendite comunicare: FGAS

Se vende FGAS a	Allora il venditore
Imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, controllo perdite, recupero	Deve verificare che l'impresa sia in possesso di regolare certificato. Non è sufficiente il certificato della persona.
Persone certificate o in possesso di attestato che operano per Imprese / Enti non soggetti ad obbligo di certificazione / attestazione (p.es. autoriparatori, soggetti che operano su commutatori o su celle di auto rimorchi, dipendenti di enti ed imprese che si qualificano come operatori)	Deve verificare che la persona sia in possesso di regolare certificato. Inserire il dato dell'impresa /ente
Utilizzatori finali che acquistano FGAS per attività diverse da installazione, manutenzione, controllo perdite, recupero	Deve allegare dichiarazione firmata dall'impresa che dichiara che non acquista FGAS per gli utilizzi per i quali è obbligatorio il certificato
Distributori / grossisti	Non deve comunicare la vendita
Privati cittadini	Non deve vendere a privati cittadini

# Quali vendite comunicare: apparecchiature

Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate a	Allora il venditore
Imprese che svolgono attività di installazione, che indicano l'acquirente	Deve comunicare la vendita e indicare l'utilizzatore finale
Imprese che svolgono attività di installazione, che non conoscono l'acquirente.	Non deve comunicare la vendita. Sarà l'installatore a comunicarlo nel momento in cui effettua l'installazione.
Distributori / grossisti.	Non deve comunicare la vendita
Privati cittadini / imprese / enti non in possesso di certificato	Deve comunicare la vendita e allegare la dichiarazione con la quale l'acquirente si impegna a far eseguire l'installazione da soggetti certificati oppure indicare che tale dichiarazione è disponibile presso il punto vendita.

# Iscriversi al registro

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

# Iscrizione venditori al registro

---

Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria una tantum pari a 21,00 € e di un imposta di bollo pari a 16,00 €, da versare con carta di credito o IC Conto.

L'iscrizione deve essere effettuata prima di poter comunicare le vendite.

Accedere al portale <https://bancadati.fgas.it> e scegliere la funzione VENDITORI

# Iscrizione venditori – dati anagrafici

---

L'accesso alla scrivania avviene mediante dispositivo di firma digitale o SPID intestato ad una persona con cariche di impresa, riportate nella visura camerale.

L'applicazione recupera i dati anagrafici presenti nel Registro delle Imprese.

La persona referente per la pratica: è quella alla quale l'amministrazione si rivolgerà per chiarimenti.

E' necessario selezionare i punti vendita che si iscrivono e che saranno abilitati a comunicare i dati delle vendite.

# Iscrizione venditori – punti vendita

---

E' necessario definire i punti vendita che si iscrivono e che saranno abilitati a comunicare i dati delle vendite.

Specificare, per ciascun punto vendita, se effettua vendita online, se effettua vendita di apparecchiature Fgas e/o vendita di Fgas.

Non potranno essere comunicate vendite per punti vendita non indicati.

I dati relativi ai punti vendita possono essere modificati con una pratica di variazione in qualsiasi momento.

# Iscrizione venditori – persone abilitate

---

E' necessario inserire il personale che opererà per ogni punto vendita

Abilitare la persona a svolgere le specifiche operazioni: barrando *consultazione, inserimento, comunicazione e storno*, la persona sarà abilitata alla o alle specifiche attività.

Abilitare la persona a svolgere le operazioni su uno o più punti vendita: barrare la casella posta in cima ad ogni colonna per indicare che la persona è abilitata ad operare su tutti i punti vendita oppure barrare una o più caselle associate ad un punto vendita se la persona potrà operare su un solo punto vendita

L'applicazione invierà automaticamente agli utenti indicati una email con la quale saranno notificate le credenziali di accesso alla Banca Dati.

I dati relativi alle persone abilitate possono essere modificati con una pratica di aggiornamento anagrafica in qualsiasi momento.

# Comunicare i dati di vendita

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE



# Comunicare i dati di vendita

---

Una volta iscritte le persone abilitate alla comunicazione possono accedere al portale <https://bancadati.fgas.it> e scegliere la funzione COMUNICAZIONE VENDITE

E' possibile accedere:

- Con le credenziali notificate a seguito dell'iscrizione
- Con CNS o SPID

# Quando effettuare la comunicazione

---

- Sia per vendita apparecchiature che per vendita FGAS il D.P.R. specifica che la comunicazione va effettuata al momento della vendita.
- Solo per la vendita di apparecchiature il D.P.R. prevede esplicitamente l'obbligo di indicare il numero di fattura o scontrino.



# Come inserire i dati

---

**Inserimento manuale dei dati di vendita:** l'applicazione consente di inserire i dati di una vendita completando i moduli proposti dalla procedura telematica

**Inserimento massivo:** in questo caso è possibile inserire i dati di più vendite contemporaneamente a partire da un file in formato Excel o xml predefinito

# Sanzioni

---

Il vigente D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra» è attualmente in fase di revisione. Il nuovo decreto prevederà sanzioni anche per i venditori che non effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 146/2018.

# Consultare la Banca Dati

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE



# Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

La **Commissione Europea** per raggiungere l'obiettivo di **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale **applicare pienamente le misure di contenimento vigenti**. Si ritiene inoltre utile **monitorare** efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per **verificare i progressi compiuti** nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per **valutare l'impatto dei regolamenti**.

## A chi è utile la Banca Dati gas fluorurati?

- Ai **venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- A **imprese e persone** in possesso di certificato per **comunicare** i dati relativi agli interventi di **installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento**, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- Agli **operatori** per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle **proprie apparecchiature**.

## Quali sono le funzionalità della Banca Dati gas fluorurati?



Venditori



Comunicazione vendite



Comunicazione interventi



Operatori

# Banca Dati FGAS


<https://bancadati.fgas.it>



# Per avere informazioni

---

**Informazioni utili \ FAQ:** per consultare i quesiti in merito all'adempimento.





# Per sapere se una impresa o persona è certificata

## Ricerca imprese e persone certificate.

All'interno di questa sezione, fornendo alcune informazioni è possibile verificare se l'**impresa** o la **persona** sono in possesso di un **certificato** o di un **attestato valido**.

The screenshot shows the 'Banca Dati gas fluorurati' website. The header includes the logo and navigation links: Home, Informazioni utili, Venditori, Comunicazione vendite, Comunicazione interventi, and Operatori. A breadcrumb trail shows 'Home'. The main heading is 'Ricerca imprese e persone certificate'. Below it, a text block explains that users can verify if a company or person has a valid certificate or attestation for the purchase of fluorinated gases by filling out the form below. The form contains two input fields: 'Codice fiscale\*' and 'Certificato'. To the right of these fields is a reCAPTCHA widget with the text 'Non sono un robot' and a 'RICERCA' button.